



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 99 DEL 06.08.2016

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto che con Delibera C.G. nr. 153/2016, è stato istituito, giorno 9 e 10 agosto c.a. il "Mercato dell'associazione Italiana Commercianti Onlus PA.NA.PA." da ubicare sul Lungomare lato Nord, tra via Margherita e via Garibaldi;
- Atteso che il mercatino si svolgerà mediante allestimento di banchi espositori da posizionarsi sulla sede stradale, negli spazi abitualmente utilizzati nel corso della Fiera di Amantea;
- Ritenuto necessario dare attuazione alla delibera mediante l'adozione di un provvedimento di sospensione e limitazione della circolazione veicolare nell'area interessata, a tutela della pubblica e privata incolumità, della sicurezza di espositori e visitatori;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D.lgs n.285/92;
- Visto: la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto: Il Vigente Codice della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;
- Vista: la normativa vigente;

ORDINA

Dalle ore 8.00 del 9 agosto 2016 fino alle ore 24 del 10 agosto 2016, la sospensione della circolazione in Via Lungomare, nel tratto compreso tra via Margherita e via Garibaldi, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli a spese dei trasgressori.

L'area dovrà essere delimitata a cura dell'Ufficio Tecnico.

ORDINA ALTRESI'

L'area è affidata alla Associazione italiana Commercianti Onlus PA.NA.PA. in persona di Luigi Panebianco.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

È facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non fare effettuare quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - a) alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - b) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - c) al Servizio 118 di Cosenza.


per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
Cap. Emilio Caruso